

**N. R.G. 6/2023 conc.prev.**



**Tribunale Ordinario di Messina  
Seconda sezione civile  
Ufficio procedure concorsuali**

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Daniele Carlo Madia	Presidente
dott. Claudia Giovanna Bisignano	Giudice relatore
dott. Maria Carmela D'Angelo	Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g. **6/2023** promosso da:

**PUNTO CARNI S.R.L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE** in persona del legale rapp.te pro tempore, c.f.01807730831, con sede in Messina via S.S. 114 KM 5.600, 98125, fraz. Pistunina, iscritta al REA di Messina al n. 14835, assistita dagli avv.ti GUERRERA FABRIZIO e ROBERTI ROSARIO,

Ha emesso il seguente

**DECRETO**

considerato che con ricorso depositato il 14 febbraio 2023, la società **PUNTO CARNI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 44 comma 1 D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019;

che con decreto del 16 febbraio 2023 è stato concesso il termine di giorni 60, decorrente dalla data di deposito della domanda, per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fallibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure altra domanda prevista dall'art. 44 comma 1° lettera a) corredata dalla documentazione ivi stabilita ed è stato nominato quale commissario giudiziale l'avv. Agatino Dalmazio;

che in data 21.02.2023, la società **VION VILSHOFEN GmbH**, con sede in Vilshofen (Germania), ha chiesto di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione a carico della Punto Carni S.r.l., domanda confluita nel procedimento unitario n. 6/2023;

che in data 17 aprile 2023 la società ha depositato la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fallibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

esaminata la relazione dell'attestatore, dott. Antonio Morgante, ai sensi dell'art. 87 comma III C.C.I.I.;

esaminato il parere reso dal commissario giudiziale in data 02.05.2023, avv. Agatino Dalmazio;

Si osserva



Il concordato proposto può essere definito come puramente liquidatorio, atteso che la società ha proposto il ripianamento della propria situazione debitoria, in un arco temporale di due anni (entro il 31.12.2025), attraverso la dismissione degli immobili (€ 610.000), la dismissione di beni mobili (€ 21.575), disinvestimenti in derivati (€ 23.739), l'impiego delle attuali disponibilità liquide (€ 267.935), il realizzo di crediti commerciali (€ 370.432), fiscali e diversi (€ 7.224), nonché attraverso l'apporto del socio (€ 130.091) e amministratore, signor Antonio Di Fiore, con un attivo complessivo stimato di € 1.430.966,00.

Nel dettaglio la società propone un concordato preventivo liquidatorio, con suddivisione in classi, prevedendo l'estinzione delle passività entro due anni dall'omologa ed in particolare in due *tranche* da versare entro il 30/06/2024 ed il 31/12/2025, con le seguenti modalità:

- pagamento integrale delle spese di gestione stimate in € 59.054,30, secondo le necessità dalla data di omologazione e fino all'esecuzione completa del piano di concordato; pagamento integrale dei compensi professionali preveducibili, stimati in € 78.000,00, alla data di omologazione della proposta (previsione di pagamento: 31.12.2023);
- pagamento dei creditori privilegiati al 100% entro il 30/06/2024;
- pagamento dei lavoratori dipendenti, professionisti e Enti impositori al 100% entro il 30/06/2024.
- E' stato stanziato al privilegio il fondo rischi di € 670.615,00, corrispondente all' 80% (ovvero al 100% per il finanziamento Covid di € 30.000) del credito vantato da Banca Intesa San Paolo e Unicredit, di € 830.768,00, scaturente dai finanziamenti chirografari concessi con garanzia di Medio Credito Centrale (il pagamento, all'esito dell'eventuale escussione della garanzia, è stato pianificato entro il 31/12/2025). Si legge nel piano che *“In considerazione delle garanzie relative alle operazioni di finanziamento (vedi contratti allegati) poste in essere con l'intervento della Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale, a valere sul fondo di garanzia per le PMI ai sensi del D.L. 23/2020 e successive modifiche (in riferimento alle quali, secondo la più recente giurisprudenza, “Il credito derivante dall'escussione, da parte dell'istituto di credito finanziatore, della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia delle PMI ha natura pubblicistica e finalità di sostegno allo sviluppo delle attività produttive; allo stesso deve dunque riconoscersi natura privilegiata ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/98”*, ed ancora in riferimento alla natura del privilegio da riconoscersi, lo stesso è di grado mobiliare e deve collocarsi successivamente a quelli previsti dall'art. 2751 – bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi), si è ritenuto necessario appostare un fondo rischi specifico pari all'importo garantito dovuto, in caso di escussione della relativa garanzia pari ad € 670.615,00”.
- E' stata infine stanziata la somma di € 20.000 al privilegio, quale fondo rischi, per eventuali sopravvenienze passive da estinguere entro il 31/12/2025.

I rimanenti creditori chirografari sono stati suddivisi in classi di votanti:

I) Banche garantite da MCC, collocate in apposita classe, è stato offerto il 20% del residuo credito di € 160.153 (€ 830.768 - € 670.615 esposto al privilegio) con pagamento in due tranche di € 16.015 ciascuna entro il 30/06/2024 ed entro il 31/12/2025.

II) Banche non garantite da MCC, collocate in apposita classe, è stato offerto il 21% (€ 11.454) con pagamento in due tranche entro il 30/06/2024 ed entro il 31/12/2025.

III) Fornitori e ai creditori diversi, collocati in apposita classe, è stato offerto il 36,42% (€ 366.963) con pagamento in due tranche entro il 30/06/2024 ed entro il 31/12/2025.



letto il parere del commissario giudiziale, avv. A. Dalmazio, del 02 Maggio 2023 che ha concluso esprimendo *parere favorevole all'ammissibilità della proposta di concordato meramente liquidatorio avanzata da Punto Carni srl in liquidazione, nonché sulla fattibilità del piano ferme restando le valutazioni di rischio già analizzate soprattutto in merito al recupero dei crediti da parte dei clienti. Si segnala infine che, in virtù di tutte le valutazioni espresse nel corpo del presente atto, non risulta esservi una manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, nei termini indicati dalla proponente.*

valutata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII, comma I, trovandosi la società in stato d'insolvenza, e IV secondo cui *“nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e che assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali”*;

che, in specie, nel piano è previsto (pianificato per l'anno 2025) l'apporto di risorse esterne da parte del socio e amministratore Antonio Di Fiore per € 130.091,00, corrispondente al 10% del valore di realizzo dei beni, il quale si è impegnato a mantenere immutata la propria possidenza immobiliare per la durata del concordato (proprietario di immobili in Messina ed in Ravenna al 50%) ed ha rinunciato ai compensi deliberati.;

ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

ritenuto che il piano prevede, in ossequio al disposto dell'art. 85 comma I, la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse;

osservata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII ed in particolare le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;

rilevata l'adeguatezza e sufficiente completezza della relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge, dott. Antonio Morgante, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; ha esaminato le azioni recuperatorie e risarcitorie in ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale e le prospettive di recupero ( ritenendo che *“La cessazione dell'impresa e la decisione di proporre il concordato ai creditori sembra quindi imputabile al calo del fatturato e della marginalità, oltre che alla crisi di mercato a seguito dell'emergenza da Covid 19, piuttosto che a fattori diversi. Allo stato, quindi, non sono emersi elementi per imputare le perdite o l'erosione del patrimonio netto all'organo amministrativo in carica. Va detto, inoltre, che qualsiasi azione potenzialmente esperibile nei confronti degli organi amministrativi, oltre a presupporre l'instaurazione di contenzioso ultrannuale, creerebbe la dilatazione dei tempi, maggiori costi legali ed esiti incerti”*), valutazione confermata dal commissario, nonché la sostenibilità del piano in caso di scostamento dagli obiettivi prefissati (*analisi di sensitività al fine di accertare la tenuta del piano*);



ritenuto che le spese prededucibili stimate in € 78.000,00 vanno incrementate approssimativamente sino ad € 90/100.000,00, atteso che potrebbe rendersi necessaria la nomina di un liquidatore in quanto per l'immobile di San Giovannello l'offerta è già scaduta (31.03.23) ed è comunque subordinata a condizioni (concessione del mutuo e rilascio certificato di abitabilità);

ritenuta, in definitiva, l'ammissibilità della proposta di concordato liquidatorio e la fattibilità del piano, quale come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

ritenuto che il piano ed i documenti prodotti consentono ai creditori la formazione di un voto informato sulla convenienza della proposta anche in confronto con l'ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale e che pertanto deve dichiararsi aperta la procedura de qua;

vista la non opposizione del PM;

### DICHIARA

**aperta** la procedura di concordato preventivo di PUNTO CARNI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01807730831 ), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Messina via S.S. 114 KM 5.600, 98125, fraz. Pistunina, iscritta al REA di Messina al n. 14835;

### NOMINA

giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano;

### CONFERMA

il commissario giudiziale nella persona del Avv. DALMAZIO AGATINO ;

### STABILISCE

la data iniziale del **10.11.2023** e la data finale del **30.11.2023** per l'espressione del voto dei creditori, da far pervenire telematicamente attraverso invio alla posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 107 comma VIII;

### FISSA

il termine del **10.07.2023** per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori a cura del commissario giudiziale;

### FISSA

il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del tribunale della somma ulteriore rispetto a quella già versata ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. d) di € **40.000,00**.

### ORDINA

la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

### ORDINA

la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

### ORDINA

ai sensi dell'art. 93 CCII che il presente decreto sia trascritto presso i pubblici registri a cura del commissario giudiziale;

### DISPONE CHE

- I) il commissario giudiziale provveda a quanto prescritto dagli artt.103 e 104 (modalità di convocazione dei creditori);



- II) il commissario giudiziale provveda a quanto prescritto dall'art. 105 comma I, II e III e depositi quindi in cancelleria la relazione particolareggiata almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero;
- III) il commissario giudiziale provveda a quanto prescritto dall'art. 107 comma III e quindi, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, illustri la sua relazione e le proposte definitive e quelle eventualmente presentate dai creditori, con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati e la depositi nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;
- IV) ai sensi dell'art. 107 comma IV, almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte concorrenti, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, fornendo al giudice gli opportuni chiarimenti e potrà esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili eventuali proposte concorrenti. Il commissario giudiziale provveda a quanto prescritto dall'art. 107 comma V e VI e depositi quindi la propria relazione definitiva e la comunichi ai creditori, al debitore e agli interessati almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. Il Giudice delegato provvederà, in caso di crediti contestati o di rinuncia al privilegio, ai sensi dell'art. 108 con decreto comunicato ai sensi dell'art. 107 comma 7.
- V) Il commissario giudiziale, all'esito della votazione, provveda a quanto prescritto dall'art. 110 commi I, II e III e rediga, quindi, apposita relazione in cui siano inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti, e dei creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. La relazione deve essere depositata in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.
- VI) Il commissario giudiziale si attenga a quanto prescritto dall'art. 106 (atti di frode del debitore) e 110 comma III (mutamento delle condizioni di fattibilità del piano dopo l'approvazione del concordato).

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 09 Giugno 2023.

Il Giudice delegato  
Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

Il Presidente  
Dott. Daniele Carlo Madia

